

DECISIONI

DECISIONE 2012/312/PESC DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2012

**relativa alla missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan
(EUAVSEC Sud Sudan)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, l'articolo 42, paragrafo 4 e l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) Nella risoluzione 1996 (2011), adottata l'8 luglio 2011, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è rallegrato per la nascita della Repubblica del Sud Sudan il 9 luglio 2011, giorno della proclamazione della sua indipendenza, e ha sottolineato la necessità di instaurare partenariati più solidi e ben definiti tra le Nazioni Unite, le agenzie per lo sviluppo, i partner bilaterali e altri attori competenti, le organizzazioni regionali e subregionali e le istituzioni finanziarie internazionali, per attuare strategie nazionali intese a dotare il paese di istituzioni solide, basate sulla titolarità nazionale, il raggiungimento di risultati e la responsabilità reciproca.
- (2) Il 20 giugno 2011 il Consiglio ha convenuto di seguire un'impostazione globale nei confronti del Sudan e del Sud Sudan allo scopo, tra l'altro, di aiutare il Sud Sudan a diventare uno Stato vitale, stabile e prospero. L'impostazione globale prevedeva, come opzione a breve termine, il possibile schieramento di una missione civile in ambito di politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) per rafforzare la sicurezza aeroportuale e, a medio termine, un intervento per contribuire più in generale alla gestione delle frontiere nel Sud Sudan.
- (3) Il 19 luglio 2011 il ministro dei trasporti e della rete stradale del Sud Sudan ha inviato, a nome del governo del Sud Sudan, una lettera all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) in cui accoglie con favore la proposta dell'Unione di contribuire a rafforzare la sicurezza presso l'aeroporto internazionale di Giuba affinché risponda a standard riconosciuti internazionalmente, attraverso lo schieramento di una missione PSDC.
- (4) Il 23 gennaio 2012 il Consiglio ha approvato il concetto di gestione della crisi per una missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan).
- (5) Dovrebbe essere attivata la capacità di vigilanza per l'EUAVSEC Sud Sudan.

- (6) L'EUAVSEC Sud Sudan sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione fissati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea (TUE),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Missione

L'Unione istituisce una missione dell'Unione europea in ambito PSDC per la sicurezza aerea in Sud Sudan (EUAVSEC Sud Sudan).

Articolo 2

Obiettivi

1. L'obiettivo strategico dell'EUAVSEC Sud Sudan è di contribuire al funzionamento sostenibile ed efficace dell'aeroporto internazionale di Giuba, raggiungendo una capacità accettabile in materia di sicurezza assunta a livello locale, in linea con le norme internazionali e con le migliori prassi applicabili.
2. In particolare, l'EUAVSEC Sud Sudan contribuisce al rafforzamento della sicurezza aerea, del controllo delle frontiere e dell'applicazione della legge all'aeroporto internazionale di Giuba, sotto la sorveglianza pubblica e in conformità degli standard in materia di diritti umani.

Articolo 3

Compiti

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, l'EUAVSEC Sud Sudan:
 - a) fornisce assistenza e consulenza al governo del Sud Sudan e ad altri servizi competenti sud-sudanesi per istituire l'organizzazione per la sicurezza aerea presso il ministero dei Trasporti e l'aeroporto internazionale di Giuba;
 - b) fornisce assistenza e consulenza al governo del Sud Sudan e ad altri servizi competenti sud-sudanesi per sviluppare, adottare e attuare:
 - programmi e piani per la sicurezza aerea a opera dell'autorità per l'aviazione civile del Sud Sudan,
 - programmi, piani e pertinenti procedure operative standard in materia di sicurezza aerea presso l'aeroporto internazionale di Giuba,

- c) migliora l'operato del personale preposto alle operazioni in materia di sicurezza aerea, in conformità delle norme e delle procedure raccomandate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale (ICAO), attraverso attività di formazione, accompagnamento, controllo, consulenza, assistenza e coordinamento;
 - d) appoggia la sostenibilità e la durevolezza a lungo termine dei risultati del Sud Sudan collaborando con altri soggetti interessati dell'Unione e internazionali;
 - e) sostiene la promozione della sensibilizzazione alla sicurezza tra i soggetti commerciali e privati che operano presso l'aeroporto internazionale di Giuba.
2. L'EUAVSEC Sud Sudan non svolge funzioni esecutive.

Articolo 4

Catena di comando e struttura

1. L'EUAVSEC Sud Sudan dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.
2. L'EUAVSEC Sud Sudan si compone di un comando avente sede a Giuba.
3. Durante la fase preparatoria dell'EUAVSEC Sud Sudan, il capomissione è assistito da un gruppo di pianificazione comprendente il personale necessario per soddisfare le necessità relative alla preparazione della missione.
4. Durante la fase di attuazione, l'EUAVSEC Sud Sudan è strutturata nel modo seguente:
- a) capomissione;
 - b) componente pianificazione e operazioni, tra cui la capacità di formazione;
 - c) componente di sostegno alla missione;
 - d) componenti riguardanti l'informativa, la sicurezza e la consulenza politica/informazione al pubblico.

Articolo 5

Comandante civile dell'operazione

1. Il direttore della capacità civile di pianificazione e condotta (CPCC) funge da comandante civile dell'operazione dell'EUAVSEC Sud Sudan.
2. Il comandante civile dell'operazione, sotto il controllo politico e la direzione strategica del comitato politico e di sicurezza (CPS) e l'autorità generale dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR), esercita il comando e il controllo a livello strategico dell'EUAVSEC Sud Sudan.
3. Il comandante civile dell'operazione assicura, con riguardo alla condotta delle operazioni, un'attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, anche impartendo le necessarie istruzioni a livello strategico al capomissione e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
4. Il comandante dell'operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l'AR.
5. Tutto il personale distaccato resta pienamente subordinato alle autorità nazionali dello Stato d'origine o all'istituzione del-

l'Unione interessate. Le autorità nazionali trasferiscono al comandante civile dell'operazione il controllo operativo (OPCON) del personale, delle squadre e delle unità rispettivi.

6. Il comandante civile dell'operazione ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell'Unione sia correttamente assolto.

7. Se necessario, il comandante civile dell'operazione, il rappresentante speciale dell'Unione europea per il Sudan e il Sud Sudan (RSUE) e il capo della delegazione dell'Unione nel Sud Sudan si consultano reciprocamente.

Articolo 6

Capomissione

1. Il capomissione assume la responsabilità ed esercita il comando e il controllo dell'EUAVSEC Sud Sudan a livello di teatro delle operazioni e risponde direttamente al comandante civile dell'operazione.
2. Il capomissione esercita il comando e il controllo del personale, delle squadre e delle unità degli Stati contributori assegnati dal comandante civile dell'operazione, unitamente alla responsabilità amministrativa e logistica che si estende anche ai mezzi, alle risorse e alle informazioni messi a disposizione dell'EUAVSEC Sud Sudan.
3. Il capomissione impartisce istruzioni a tutto il personale dell'EUAVSEC Sud Sudan per la condotta efficace dell'EUAVSEC Sud Sudan nel teatro delle operazioni, assumendone il coordinamento e la gestione quotidiana secondo le istruzioni a livello strategico del comandante civile dell'operazione.
4. Il capomissione è responsabile dell'esecuzione del bilancio dell'EUAVSEC Sud Sudan. A tal fine, il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.
5. Il capomissione è responsabile del controllo disciplinare sul personale. Per quanto concerne il personale distaccato, l'azione disciplinare è esercitata dall'autorità nazionale o dall'istituzione dell'Unione interessata.

6. Il capomissione rappresenta l'EUAVSEC Sud Sudan nell'area delle operazioni e assicura un'adeguata visibilità dell'EUAVSEC Sud Sudan.

7. Il capomissione assicura il coordinamento sul terreno, ove opportuno, con altri attori dell'Unione. Fatta salva la catena di comando, il capomissione riceve orientamento politico locale dall'RSUE, in stretto coordinamento con il capo della delegazione dell'Unione nel Sud Sudan.

Articolo 7

Personale

1. L'EUAVSEC Sud Sudan è costituita principalmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell'Unione o dal servizio europeo per l'azione esterna (SEAE). Ogni Stato membro o istituzione dell'Unione o il SEAE sostengono i costi connessi a ciascun membro del personale che ha distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.

2. Lo Stato o l'istituzione dell'Unione o il SEAE, qualora abbiano distaccato un membro del personale, sono competenti per eventuali azioni connesse al distacco, proposte dal membro del personale in questione o che lo riguardano, nonché per proporre eventuali azioni nei confronti dell'agente distaccato.

3. L'EUAVSEC Sud Sudan assume personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non sono fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidature qualificate provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale, ove opportuno.

4. Le condizioni d'impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e del personale locale sono stabiliti nei contratti conclusi tra il capomissione e i singoli membri del personale.

Articolo 8

Status dell'EUAVSEC Sud Sudan e del relativo personale

Lo status dell'EUAVSEC Sud Sudan e del relativo personale, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUAVSEC Sud Sudan, è oggetto di un accordo concluso ai sensi dell'articolo 37 TUE e secondo la procedura di cui all'articolo 218 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1. Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio e dell'AR, esercita il controllo politico e la direzione strategica dell'EUAVSEC Sud Sudan. Il Consiglio autorizza il CPS ad assumere le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 38, terzo comma, TUE. Tale autorizzazione include la facoltà di nominare un capomissione, su proposta dell'AR, e di modificare il concetto operativo (CONOPS) e il piano operativo (OPLAN). Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'EUAVSEC Sud Sudan restano attribuite al Consiglio.

2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante civile dell'operazione e dal capomissione sulle questioni di loro competenza.

Articolo 10

Partecipazione di Stati terzi

1. Fatti salvi l'autonomia decisionale dell'Unione e il suo quadro istituzionale unico, Stati terzi possono essere invitati a contribuire all'EUAVSEC Sud Sudan, a condizione che sostengano i costi relativi al distacco del loro personale, inclusi gli stipendi, l'assicurazione che copre tutti i rischi, le indennità giornaliere e le spese di viaggio per e dal Sud Sudan e contribuiscano, ove opportuno, ai costi correnti dell'EUAVSEC Sud Sudan.

2. Gli Stati terzi che contribuiscono all'EUAVSEC Sud Sudan hanno diritti e obblighi identici, in termini di gestione quotidiana dell'EUAVSEC Sud Sudan, a quelli degli Stati membri.

3. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all'accettazione dei contributi proposti e a istituire un comitato dei contributori.

4. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di un accordo concluso a norma dell'articolo 37 TUE e, se necessario, di disposizioni tecniche supplementari. Se l'Unione e uno Stato terzo concludono un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di tale Stato terzo a operazioni dell'Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell'ambito dell'EUAVSEC Sud Sudan.

Articolo 11

Sicurezza

1. Il comandante civile dell'operazione dirige la pianificazione delle misure di sicurezza effettuata dal capomissione e garantisce l'attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell'EUAVSEC Sud Sudan a norma dell'articolo 5.

2. Il capomissione è responsabile della sicurezza dell'EUAVSEC Sud Sudan e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all'EUAVSEC Sud Sudan, in linea con la politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione, nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V del TUE e dei relativi strumenti di sostegno.

3. Il capomissione è assistito da un responsabile della sicurezza della missione, che riferisce al capomissione e mantiene anche uno stretto rapporto funzionale con il SEAE.

4. Il personale dell'EUAVSEC Sud Sudan è sottoposto a una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le funzioni, conformemente all'OPLAN. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento sul posto, organizzati dal responsabile della sicurezza della missione.

5. Il capomissione assicura la protezione delle informazioni classificate UE conformemente alla decisione 2011/292/UE del Consiglio, del 31 marzo 2011, sulle norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate UE ⁽¹⁾.

Articolo 12

Capacità di vigilanza

Per l'EUAVSEC Sud Sudan è attivata la capacità di vigilanza.

Articolo 13

Disposizioni finanziarie

1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAVSEC Sud Sudan è di 12 500 000 EUR.

⁽¹⁾ GU L 141 del 27.5.2011, pag. 17.

2. Tutte le spese sono gestite in conformità delle regole e delle procedure applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. Le gare d'appalto sono aperte ai cittadini degli Stati terzi partecipanti e ai cittadini del paese ospitante e dei paesi vicini. Con l'approvazione della Commissione il capomissione può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, con gli Stati terzi partecipanti e con altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali all'EUAVSEC Sud Sudan.

4. Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUAVSEC Sud Sudan, compresa la compatibilità delle attrezzature e l'interoperabilità delle sue squadre.

5. Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione ed è soggetto alla supervisione da parte della stessa sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

6. Le spese connesse all'EUAVSEC Sud Sudan sono ammissibili a decorrere dalla data di nomina del capomissione.

Articolo 14

Coerenza della risposta e del coordinamento dell'Unione

1. L'AR garantisce la coerenza dell'attuazione della presente decisione con l'azione esterna dell'Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell'Unione.

2. Fatta salva la catena di comando, il capomissione agisce in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione a Giuba al fine di garantire la coerenza dell'azione dell'Unione nel Sud Sudan.

3. Il capomissione si coordina strettamente con gli Stati membri presenti in Sud Sudan.

Articolo 15

Comunicazione di informazioni

1. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, se opportuno e in funzione delle esigenze dell'EUAVSEC Sud Sudan, informazioni classificate UE fino al livello «CONFIDENTIEL UE/UE CONFIDENTIAL» prodotte ai fini dell'EUAVSEC Sud Sudan, in conformità della decisione 2011/292/UE.

2. L'AR è altresì autorizzato a comunicare alle Nazioni Unite e all'ICAO, in funzione delle necessità operative dell'EUAVSEC Sud Sudan, le informazioni classificate dell'UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUAVSEC Sud Sudan, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono concordate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità delle Nazioni Unite e dell'ICAO.

3. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l'AR è parimenti autorizzato a comunicare allo Stato ospitante le informazioni classificate UE fino al livello «RESTREINT UE/UE RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell'EUAVSEC Sud Sudan, in conformità della decisione 2011/292/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l'AR e le competenti autorità dello Stato ospitante.

4. L'AR è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, documenti non classificati UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all'EUAVSEC Sud Sudan, coperti dall'obbligo del segreto professionale ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio ⁽¹⁾.

5. L'AR può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 4 e la capacità di concludere gli accordi di cui ai paragrafi 2 e 3 a persone poste sotto la sua autorità, al comandante civile delle operazioni e/o al capomissione.

Articolo 16

Entrata in vigore e durata

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica per un periodo di diciannove mesi.

Fatto a Lussemburgo, il 18 giugno 2012

Per il Consiglio

La presidente

M. GJERSKOV

⁽¹⁾ Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno (GU L 325 dell'11.12.2009, pag. 35).